

## Causa T-66/89

### Publishers Association contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Sistema di prezzi imposti per i libri — Comunicazione degli addebiti — Violazione dell'art. 85, n. 1 — Rigetto di una domanda di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3 — Carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza »

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 luglio 1992 ..... II - 1998

#### Massime della sentenza

- 1. Procedura — Oggetto della controversia — Controversia relativa alla compatibilità con le norme sulla concorrenza del Trattato di una serie di accordi notificati — Dichiarazione di rinuncia all'applicazione di una parte degli accordi che interviene nel corso del procedimento — Insussistenza di modificazione della portata della controversia in assenza di notifica della rinuncia alla Commissione e di prova della sua concreta realizzazione*
- 2. Concorrenza — Intese — Pregiudizio agli scambi fra Stati membri — Criteri — Accordo con effetti limitati al mercato di un solo Stato membro (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
- 3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che rifiuta un'esenzione — Possibilità di contestare addebiti (Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 3; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 6 e 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4)*

4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario*
5. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti — Onere della prova — Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
6. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Obbligo per l'impresa di comprovare la fondatezza della sua domanda — Poteri della Commissione*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicare le norme sulla concorrenza*  
(Trattato CEE, art. 190)
8. *Concorrenza — Norme comunitarie — Applicazione in funzione di prassi giudiziarie nazionali — Inammissibilità*
9. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Elementi da prendere in considerazione — Vantaggi conseguenti ad un sistema di prezzi imposti per i libri*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
10. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Sistema di prezzi imposti — Giustificazione — Effetti benefici nell'ambito di un mercato nazionale — Inammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

1. La portata di una controversia relativa alla compatibilità di una serie di accordi notificati con le norme sulla concorrenza del Trattato non può essere modificata da una dichiarazione di rinuncia all'applicazione di una parte di tali accordi che intervenga nel corso del procedimento, allorché tale rinuncia non è stata notificata alla Commissione e la sua effettiva realizzazione non è stata comprovata.

2. Per essere idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, un accordo, una decisione di associazioni di imprese o

una pratica concordata devono consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che essi siano atti ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati.

Un comportamento anticoncorrenziale limitato al territorio di un solo Stato membro può avere ripercussioni sulle

correnti di scambi e sulla concorrenza nel mercato comune.

3. Come emerge dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63, l'obbligo della Commissione di comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate, nonché l'obbligo di prendere in considerazione nelle sue decisioni soltanto gli addebiti in riferimento ai quali quest'ultime hanno avuto modo di manifestare il loro punto di vista, valgono anche nel caso di una decisione adottata in seguito ad una domanda di applicazione dell'art. 85, n. 3. Tuttavia, quest'obbligo si risolve sostanzialmente nell'indicazione dei motivi che hanno indotto la Commissione ad applicare il n. 1, dell'art. 85, vuoi che essa ordini la cessazione di un'infrazione o infligga un'amenda alle imprese, vuoi che essa rifiuti loro un'attestazione negativa o il beneficio di cui al n. 3 della medesima disposizione.

4. La comunicazione degli addebiti, il cui scopo è quello di garantire la tutela dei diritti della difesa, deve enunciare, pur sommariamente, ma in modo chiaro, gli elementi essenziali su cui si basa la Commissione in tale stadio del procedimento. La successiva decisione non deve necessariamente essere la copia dell'illustrazione dei motivi.

5. Nell'ipotesi di domanda di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato, l'impresa richiedente ha l'onere di pro-

vare che essa soddisfa tutte e quattro le condizioni dettate da tale disposizione. La Commissione, tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni richieste, può constatare, in qualsiasi momento e sino allo stadio dell'adozione finale della decisione, l'insussistenza di una delle condizioni, qualunque essa sia.

6. Quando sia fatta richiesta di un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, spetta in primo luogo alle imprese interessate presentare alla Commissione gli elementi probatori diretti a suffragare la giustificazione economica di un'esenzione e, qualora la Commissione abbia obiezioni da far valere, addurre elementi alternativi. Se è vero che la Commissione, per quanto è di sua competenza, può dare alle imprese indicazioni circa eventuali soluzioni alternative, essa non è legalmente tenuta a farlo né, tanto meno, ad accettare proposte che ritenga incompatibili con quanto stabilisce l'art. 85, n. 3.

7. Se, a norma dell'art. 190 del Trattato, la Commissione ha l'obbligo di motivare le sue decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto e le considerazioni che l'hanno indotta ad adottare una decisione nell'ambito delle norme sulla concorrenza, tale norma non esige che essa dibatta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati dalle parti durante il procedimento amministrativo. La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione è o non è fondata.

8. Nell'applicazione delle norme sulla concorrenza del Trattato, non possono prevalere prassi giudiziarie nazionali, anche ammesso che esse siano comuni a tutti gli Stati membri.
9. Dal momento che il rifiuto di accordare un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato ad un sistema di prezzi imposti per i libri non poggia sul fatto che non è soddisfatta la condizione relativa alla promozione del progresso tecnico o economico, non occorre che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di questo rifiuto esamini se i vantaggi di un tale sistema sul piano nazionale, anche ammesso che essi siano accertati, si estendano anche agli scambi intracomunitari.
10. In forza dell'art. 85, n. 3, del Trattato, un sistema di prezzi imposti, atto a restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, non può godere di un'esenzione per il motivo di dover continuare a funzionare allo scopo di produrre i suoi benefici effetti all'interno di un mercato nazionale. Una situazione siffatta contribuirebbe, di per sé, alla segmentazione del mercato comune e sarebbe conseguentemente di natura tale da porsi in contrasto con la penetrazione economica voluta dal Trattato.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 luglio 1992 \*

## Indice

I fatti all'origine della lite .....	II-2001
L'oggetto della lite .....	II-2001
Il contenuto degli accordi Net Book Agreements .....	II-2001
I dati statistici accertati .....	II-2004
La valutazione del giudice nazionale in ordine alla validità dei NBA .....	II-2005
Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione .....	II-2006
Procedimento e conclusioni delle parti .....	II-2006

\* Lingua processuale: Inglese.